



# Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910

ROMA — Martedì, 19 luglio

Numero 168

**DIREZIONE**  
Via Larga nel Palazzo Reale

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

**AMMINISTRAZIONE**  
Via Larga nel Palazzo Reale

### Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 33: semestre L. 17: trimestre L. 9  
 » a domicilio e nel Regno: » » 34: » » 19: » » 10  
 Per gli Stati dell'Unione postale: » » 20: » » 11: » » 6  
 Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione o gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

### Inserzioni

Atti giudiziari . . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.  
 Altri annunzi . . . . . » 0.30 }  
 Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla  
 Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35  
 Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

## SOMMARIO

### Parte ufficiale

**Leggi e decreti:** Leggi nn. 455, 456 e 461 concernenti: Norme per gli ordini dei sanitari — Concorso dello Stato per un monumento ai Mille in Marsala — Miglioramento delle retribuzioni ordinarie agli agenti rurali. — R. decreto n. 388 che approva il ruolo organico del personale dell'Ufficio centrale per la conservazione del corista normale — R. decreto n. 406 che apporta modificazioni all'art. 17 dello statuto della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia — R. decreto n. 429 che sostituisce l'art. 26 del regol. sul servizio dei depositi giudiziari — RR. decreti nn. 457 e 458 per assegnazioni di somme a vari Comuni danneggiati dal terremoto a pareggio dei loro bilanci — R. decreto n. 460 che estende ai concorsi ai posti d'ispettrice scolastica la disposizione transitoria relativa alla dispensa dalla presentazione del diploma di maestra giardiniera — RR. decreti dal n. CCXXV al n. CCXXXV (parte supplementare) riflettenti: Trasformazione di Monte frumentario — Erezioni in . . . . . — Modificazione e approvazione di statuti — . . . . . di tasse sul bestiame e di famiglia — Ministero . . . . . : Manifesto per anticipata ammissione alle armi . . . . . — Disposizioni nel personale dipendente — M . . . . . delle poste e dei telegrafi: Avviso — Ministero . . . . . e giustizia e dei culti: Disposizioni nel personale dipendente — Ministero dell'interno - Direzione generale della sanità pubblica: Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 27, dal 27 giugno al 3 luglio — Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Rettifica d'intestazione — Avvisi — Direzione generale del tesoro: Prezzo del cambio per certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione — Ministero d'agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale nell'industria e nel commercio: Media dei corsi dei consolidati negoziati a c'ntanti nelle varie Borse del Regno — Concorsi.

### Parte non ufficiale.

Diario estero — Notizie varie — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

## PARTE UFFICIALE

### LEGGI E DECRETI

Il numero 455 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio o per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
 Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In ogni Provincia sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti iscritti negli albi corrispondenti. Ove il numero degli iscritti in un albo non arrivi a quindici, l'albo stesso sarà riunito a quello della Provincia finitima che sarà indicata dal Consiglio superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'inserzione nell'albo è necessario il godimento dei diritti civili e politici e il possesso del diploma professionale di un Istituto del Regno autorizzato a rilasciarlo.

Possono essere iscritte anche le donne che abbiano il godimento dei diritti civili ed il possesso del diploma professionale.

Possono essere iscritti anche i cittadini e gli stranieri che abbiano regolarmente conseguito il diploma professionale in un Istituto di Stato estero, che abbia concesso il diritto di reciprocità per l'esercizio professionale ai cittadini diplomati in Italia.

Possono essere iscritti anche gli stranieri che abbiano il godimento dei diritti civili e che abbiano conseguito il diploma professionale in un Istituto del Regno autorizzato a rilasciarlo.

Sono esclusi dalla iscrizione tutti coloro che, per sentenza passata in giudicato, siano colpiti da sospensione dell'esercizio professionale, per la durata di essa.

## Art. 3.

L'iscrizione nell'albo è richiesta come condizione per l'esercizio della professione nel Regno e nelle sue colonie e protettorati.

Però i sanitari che abbiano qualità di impiegato iscritto in un ruolo organico di una pubblica Amministrazione dello Stato, o delle Provincie, o dei Comuni, sono soggetti all'eventuale disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio; esclusa ogni ingerenza dell'Ordine stesso nei rapporti dei sanitari con le pubbliche Amministrazioni.

## Art. 4.

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo, ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro colle modalità che saranno determinate nel regolamento.

## Art. 5.

La iscrizione in ciascun albo è subordinata al pagamento da parte degli iscritti di un contributo annuo per le spese di funzionamento del rispettivo Ordine, il quale contributo non potrà eccedere le L. 25.

## Art. 6.

Ciascuno degli Ordini provinciali elegge, al principio di ciascun biennio, fra i propri componenti a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto il proprio Consiglio amministrativo, che sarà composto di cinque membri, se gli iscritti nell'albo non sono più di trenta, e di sette membri se gli iscritti superano quel numero.

## Art. 7.

In ogni provincia del Regno i presidenti dei tre Ordini sono membri di diritto del Consiglio sanitario provinciale, nella Provincia ove ha sede l'Ordine.

Un rappresentante di ciascuno dei tre Ordini eletto dai presidenti dei rispettivi Ordini del Regno, fa parte del Consiglio superiore di sanità.

## Art. 8.

Al Consiglio amministrativo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

- a) di compilare e tenere in corrente colle necessarie variazioni l'albo dell'Ordine, e di pubblicarlo al principio di ogni anno, dandone notificazione all'autorità giudiziaria ed alle autorità amministrative;
- b) di vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine;
- c) di reprimere in via disciplinare gli abusi e le mancanze di cui i sanitari liberi esercenti iscritti

nell'albo si rendessero colpevoli nell'esercizio professionale, fatte salve, in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

d) di interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e cliente, per ragione di spese, di onorari o per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza, ed, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse;

e) di amministrare i proventi dell'Ordine e provvedere alle spese di funzionamento, compilando il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ciascuna gestione annuale.

## Art. 9.

Contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine è ammesso ricorso all'adunanza generale dell'Ordine stesso.

Contro la decisione dell'adunanza generale per le materie contemplate sotto le lettere a e c del precedente articolo è ammesso il ricorso al Consiglio superiore di sanità.

## Art. 10.

Con regolamento da approvarsi per decreto Reale, a proposta del ministro dell'interno, saranno stabilite le norme relative alle elezioni per la nomina ed il rinnovamento dei Consigli, alle iscrizioni e cancellazioni negli albi, alle funzioni disciplinari, alla riscossione dei contributi, alla gestione amministrativa e contabile di ciascun Consiglio ed a quant'altro occorra per la esecuzione della presente legge.

*Disposizione transitoria.*

## Art. 11.

Sono autorizzati a continuare nell'esercizio della professione, ma soltanto presso gli stranieri, ai termini dell'ultimo comma dell'art. 53 della legge 1° agosto 1907, n. 636, testo unico, i medici ed i chirurghi diplomati all'estero, che al promulgarsi della presente legge siano da oltre tre anni iscritti nei ruoli dei contribuenti, per i redditi della ricchezza mobile, derivanti dall'esercizio professionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Visto, *Il quadasigilli*: FANI.